



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE

Letto il reclamo proposto dalla società ALFA contro il decreto in data 30.5.13 con il quale il giudice dell'esecuzione ha respinto la sua istanza di sospensione dell'esecuzione *inaudita altera parte* ed ha fissato l'udienza per la definitiva decisione sull'istanza nel contraddittorio delle parti;

vista l'istanza di sospensione *inaudita altera parte* proposta dalla società reclamante;

considerato che il rimedio del reclamo è previsto dall'ordinamento processuale solo contro l'ordinanza con la quale, dopo aver sentito le parti in contraddittorio, il G.d.E. decide in via definitiva sull'istanza di sospensione del procedimento esecutivo e non anche contro il decreto (di contenuto positivo o negativo) che il G.d.E. adotta in via d'urgenza ed *inaudita altera parte*, ai sensi del 624, c. 1°, o dell'art. 618, c. 1°, c.p.c.;

rilevato che tanto emerge in modo chiaro dalla disposizione dell'art. 624, c. 2°, c.p.c. (che specificamente disciplina il caso in esame, nel quale l'istanza di sospensione è stata proposta a corredo di un'opposizione all'esecuzione), a norma del quale "contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ...", tanto che sia la dottrina che la giurisprudenza non nutrono dubbi circa il fatto che contro il decreto interlocutorio assunto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 625, cpv., c.p.c. non sia possibile proporre reclamo, dovendo l'interessato attendere che l'incidente di sospensione sia definito con ordinanza (v.: oltre a vari precedenti di questo Tribunale, Trib. Lametia Terme 26.3.09; Trib. Sciacca 27.12.06);

considerato che altrettanto varrebbe anche se si trattasse di decreto emesso nell'ambito di un procedimento di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 618, c. 1° c.p.c., atteso anche in tale ipotesi è prevista la possibilità di provvedimenti opportuni da adottare in caso d'urgenza e la successiva decisione con ordinanza nel contraddittorio tra le parti, con la quale, benché non via una previsione testuale in tal senso, la giurisprudenza è giunta a ritenere, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema, è poi possibile proporre reclamo;

considerato che la giurisprudenza invocata dalla reclamante (Cass. 17.4.12 n. 6012; id. 8.5.10 n. 11243) riguarda appunto quest'ultima questione, nel senso che afferma che il reclamo deve ritenersi ammissibile anche contro le ordinanze in materia di sospensione assunte dal G.d.E. nell'ambito dei procedimenti di opposizione agli atti esecutivi; essa, invece, non affronta il tema dell'ammissibilità del reclamo contro i decreti che concedono o negano la sospensione *inaudita altera parte*, i quali sono destinati per loro natura ad esplicare efficacia solo durante il tempo necessario per attivare il contraddittorio per poi essere assorbiti dall'or-

dinanza che definirà la questione, il che spiega perché il legislatore non abbia esteso ad essi la possibilità di proporre reclamo; essa, dunque, non può indurre a mutare l'indirizzo sin qui seguito da questo Tribunale;


ritenuto, pertanto, che è prevedibile la dichiarazione di inammissibilità del reclamo, onde, a prescindere da ogni considerazione circa l'ammissibilità di un provvedimento presidenziale che anticipi il provvedimento collegiale di sospensione dell'esecuzione (questione sulla quale questa presidenza si è espressa in senso positivo), non ricorrono gli estremi per un simile provvedimento, onde l'istanza di sospensione dell'esecuzione non può che essere respinta;

respinge

l'istanza di sospensione.

S. Maria C.V., 3 giugno 2013.

IL PRESIDENTE
dr. G. de Donato



Depositato in Cancelleria
A. Maria C.
13/ GIU 2013
Silvestro C.V. A. 2013